

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2007 E DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE.

Il Sindaco introduce l'argomento illustrando la proposta di deliberazione relativa alle aliquote I.C.I. previste per l'esercizio finanziario 2007 sottolineando come, a differenza dei precedenti anni, la Finanziaria 2007 – Legge 296/2006, imponga la competenza del Consiglio Comunale in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

SENTITA la Relazione del Sindaco;

Premesso che con l'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall'anno 1993;

Dato atto che il successivo art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992 ha disciplinato la determinazione dell'aliquota con apposita deliberazione dell'ente da adottare annualmente;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

Preso atto che l'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 consente di variare le aliquote d'imposta entro il limite minimo del 4 per mille ed il massimo del 7 per mille;

VISTO l'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997 n. 449 il quale testualmente recita:

“5. I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori”;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

RITENUTO, anche in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto ad assicurare l'equilibrio del bilancio 2007 di dover applicare per il corrente anno le seguenti aliquote in misura pari a quanto stabilito per l'anno 2006 con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 24.03.2006;

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nel centro storico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

CONSIDERATO che limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, £. 200.000.= (elevabili dal 1997 sino a £. 500.000.= come specificato dall'art. 3 comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima si verifica;

RICHIAMATO l'art. 58, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che "Limitatamente all'abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8 comma 3, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 504, può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000 e fino a concorrenza dell'importo dovuto per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente";

RITENUTO opportuno procedere a determinare la detrazione per l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, valevole per l'intero anno 2007 confermando l'importo di € 120,00;

RITENUTO di poter quantificare in applicazione delle aliquote anzidette in € 440.000,00 il gettito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007;

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Garzena la quale si riallaccia all'intervento del collega Ballari proponendo di aumentare il limite di detrazione I.C.I. da € 120,00 ad € 130/140,00 compensandosi, presuntivamente, il minore introito attraverso una quota di e 10.000,00 proveniente dal gettito I.R.P.E.F.

SENTITA la replica del Sindaco il quale evidenzia come, in particolare, la Legge Finanziaria 296/2006 prevede che i tributi al di sotto del limite di € 12,00 non siano più dovuti ad alcuni titolo da parte del contribuente: al momento non si è a conoscenza delle dinamiche del minor gettito derivante da tale imposizione normativa pur se risulterebbero esistenti circa 1.000/1.300 casi di questo genere al fine di effettuare valutazioni complessive. Tale emendamento I.C.I., a livello legislativo, è abbastanza incerto ed incalcolabile. Il Gruppo, comunque, valuterà l'ipotesi di emendare eventualmente in sede di discussione di bilancio 2007.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Ferlenda il quale si dichiara "non in disaccordo" con la proposta evidenziata anche se occorre sostanzialmente valutare la cifra da recepire; ritiene che una proposta di minore entrata senza compensazione ha bisogno di necessario approfondimento e relazione di merito.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig.ra Garzena che ribadisce come la possibilità di proporre emendamenti e correttivi costituisca elemento di democrazia.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Bonansea che sottolinea come l'attuale sia un Governo di solidarietà anche se è indispensabile una forte diminuzione delle tasse per assicurare una forte ripresa dell'economia e dell'impresa come accaduto in altri paesi europei; ritiene logica la tassazione progressiva ma ritiene fondamentale una contrazione e riduzione della spesa attraverso politiche attente.

SENTITO l'intervento del Consigliere Sig. Falco il quale sottolinea come sia stato fatto un passo importante nel mantenimento delle aliquote I.C.I. degli esercizi precedenti. Ritiene che sia stato fatto un buon lavoro complessivo rispetto alle possibilità previste dalla Legge Finanziaria di adeguare ulteriormente le diverse aliquote di tasse e tributi. Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione significando come l'attività di governo tedesco, di larghe intese, va tenuto in considerazione in ordine a taluni aspetti ed al fine di un ulteriore aiuto al governo nazionale per ciò che concerne il limite dell'età pensionabile, discussione attualmente molto forte e va analizzata molto attentamente perché incide sul rilancio dell'economia e dell'impresa in generale.

SENTITA la dichiarazione di astensione dal voto manifestata dal Consigliere Sig. Bonansea, a nome del gruppo di appartenenza;

SENTITA la dichiarazione di astensione dal voto manifestata dal Consigliere Sig.ra Garzena, a nome del gruppo di appartenenza;

SENTITA la dichiarazione di voto manifestata dal Consigliere Sig.ra Demaria la quale, nel precisare che nel Comune di Bricherasio, l'I.C.I. per la prima casa non subisce variazioni da diversi anni e per questo motivo il Comune applica un'aliquota tra le più basse se rapportato ad altre realtà locali viciniori e con la stessa densità demografica. Per tale motivo ritiene opportuno, a nome del gruppo di appartenenza, mantenere l'aliquota invariata ed esprimere, nel merito, voto favorevole.

CON il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presedente:

PRESENTI:	15
VOTANTI:	11
ASTENUTI:	4 (Garzena – Ballari – Bonansea – Alloa)

VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: = =

DELIBERA

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) valevoli per l'anno 2007:

ALIQUOTA ORDINARIA: 6,50 per mille;

ALIQUOTA RIDOTTA: 4,00 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7.

Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado ed affini entro il primo grado.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste di cui al comma 6 l'uso gratuito dovrà essere comprovato da contratto di comodato scritto e regolarmente registrato.

Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. E' considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

AREE FABBRICABILI: 7,00 per mille;

ALLOGGI NON LOCATI: 7,00 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

ALIQUOTA AGEVOLATA: 1,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nel centro storico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ai sensi della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2) DI DETERMINARE in € **120,00** la detrazione I.C.I. per l'anno 2007 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

3) DI PROVVEDERE ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.06.2003, n. 3 a trasmettere al Ministero tramite posta elettronica, la richiesta di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali, corredata dalla

deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. adottate per l'anno 2007;

Inoltre

Considerata l'urgenza, con separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n.267/2000

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

RR/ra/BA/cl